



CITTÀ DI SANT'AGATA DE' GOTI
(Provincia di Benevento)

*Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 20 del 09/05/2007*

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art.2</i>	<i>Finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
<i>Art.3</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art.4</i>	<i>Definizione delle entrate patrimoniali</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	
<i>Art.5</i>	<i>Determinazione delle aliquote e delle tariffe</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art.6</i>	<i>Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni</i>	<i>Pag. 4</i>
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
<i>Art.7</i>	<i>Forme di gestione delle entrate</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art.8</i>	<i>Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art.9</i>	<i>Dichiarazioni tributarie</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art.10</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art.11</i>	<i>Poteri ispettivi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art.12</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art.13</i>	<i>Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art.14</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.15</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art.16</i>	<i>Compensazioni</i>	<i>Pag. 13</i>
Capo Quinto	CONTENZIOSO	
<i>Art.17</i>	<i>Contenzioso tributario</i>	<i>Pag. 14</i>
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE	
<i>Art.18</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art.19</i>	<i>Sospensione e dilazione del versamento</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art.20</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art.21</i>	<i>Autotutela</i>	<i>Pag. 18</i>
Capo Settimo	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art.22</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 19</i>

CAPO PRIMO

Oggetto del Regolamento. Finalità

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Sant'Agata dei Goti con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
- 2.

Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

Definizione delle Entrate Comunali

Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO TERZO

Determinazione di aliquote e tariffe.

Agevolazioni, riduzioni, esecuzioni ed esclusioni

Art.5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art.6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le

riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO QUARTO

Gestione ed accertamento delle entrate

Art.7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme, previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 m. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 o ai concessionari di cui al decreto legislativo 112 del 13/04/1999;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti

iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. Fino a diversa statuizione del consiglio, il comune provvede direttamente alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, fatto salvo che per l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, affidata in concessione fino al 31/12/2007
5. Per la riscossione volontaria delle imposte effettuata direttamente dall'Ente, la Giunta potrà valutare l'opportunità di stipulare apposite convenzioni con le Poste Italiane, dirette a implementare il servizio di tenuta conto con servizi aggiuntivi.

Art.8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Sono responsabili delle entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt. 11, 54 e 74 del 507/93 e art. 11, comma 4, del D. Lgs. 504/92 o, per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce,

delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo;
- g) l'accertamento con adesione.

Art.9

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art.10

Attività di verifica e controllo

1. I Funzionari e i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile e i responsabili di ciascuna entrata devono evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il Responsabile e il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art.11

Poteri Ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, il Comune di Sant'Agata De' Goti si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.
2. Il personale della Polizia Municipale nonché quello specificatamente incaricato in conformità alla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, può effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o ricevute di versamenti. Al personale, da ultimo indicato, nell'esercizio delle suddette funzioni ispettive, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al punto 2, nei locali destinati all'esercizio delle attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali, si svolgono, salvo caso eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio della attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario dell'attività.
4. Dell'attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale, nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente, e a quest'ultimo viene rilasciata una copia.

Art.12

Diritto di interpello e Accertamento con adesione

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi del Comune che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, in difformità della risposta stessa è nullo.
3. Qualora la risposta del Servizio Tributi non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerne la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e altre forme ritenute idonee allo scopo.

5. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo, costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.
6. Decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'interpello l'amministrazione può ritornare sulla questione dando al contribuente una risposta diversa da quella fornita in precedenza ovvero dall'interpretazione che emerge nel caso di silenzio-assenso. In tal caso possono verificarsi tre ipotesi:
 - a. il contribuente ha già dato applicazione alla norma secondo il parere precedentemente espresso: la questione è chiusa, ma il contribuente – se in futuro dovrà dare nuovamente esecuzione alla norma – sarà tenuto ad applicare il secondo parere, e non più il primo;
 - b. il contribuente non ha ancora dato applicazione alla norma. In tal caso se nonostante il cambio di orientamento il contribuente procede ugualmente nella direzione indicata sarà tenuto a pagare le maggiori imposte eventualmente dovute e i relativi interessi derivanti dalla risposta rettificativa, senza la irrogazione di sanzioni;
 - c. il contribuente ha già dato attuazione alla norma, ma nell'istanza aveva omissis di specificare, in modo chiaro ed univoco, il comportamento e la soluzione interpretativa che intendeva adottare. L'ufficio in tal caso può recuperare il tributo e gli interessi, sia pure senza irrogazione di sanzioni.
7. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
8. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

9. Il Comune per definire la definitiva procedura istituisce l'accertamento con adesione.

Art.13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali e di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
3. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art.14

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione.
4. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art.15

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art.16

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti, certi, liquidati ed esigibili con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
5. la compensazione può essere disposta d'Ufficio, mediante apposita determinazione del Funzionario responsabile del tributo qualora si accerta che il contribuente non ha provveduto al pagamento dei tributi nelle scadenze previste.

CAPO QUINTO

Contenzioso.

Art.17

Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale. ovvero al Dirigente del Settore Tributi.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

CAPO SESTO

Riscossione. Sospensione e dilazione del versamento. Rimborsi. Limiti di esenzione

Art.18

Riscossione

1. La riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati o, comunque, con le altre forme previste dalla legge.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'eonomo o di altri agenti contabili.

Art.19

Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da riconosciute e gravi calamità naturali.
2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D. Lgs. 507/93 o del D. Lgs. 504/92 o il dirigente responsabile, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e comprovata difficoltà economica del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente, così indicate:
 - fino a Euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - da Euro 50,00 a Euro 250,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
 - da Euro 250,00 a Euro 500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - oltre Euro 500,00 massimo 18 rate mensili.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore 5.000,00 Euro, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria

- assicurativa o bancaria, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza l'anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 5. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
 6. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata e il contribuente non potrà usufruire di altre rateazioni.
 7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
 8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 15 del regolamento.
 9. L'importo delle singole rate è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se supera detto importo..
 10. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.

Art.20

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art.21

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio il funzionario, sentito il segretario comunale, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento dell'atto medesimo nei casi di palese illegittimità e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) errore sul presupposto del tributo.
4. Non si procede all'annullamento dell'atto per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune,

salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irrecevibilità).

CAPO SETTIMO

Disposizioni finali

Art.22

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.